

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità  
del piano regolatore parziale di Barbengo

(del 7 settembre 1971)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il presente messaggio contiene le osservazioni del Consiglio di Stato concernenti i ricorsi di seconda istanza presentati nella procedura di approvazione del piano regolatore parziale del Comune di Barbengo.

Ai sensi degli articoli 26 cpv. 4, 32 e 33 cpv. 2 della LEd, l'approvazione di un piano regolatore avviene ad opera del Consiglio di Stato, riservata la competenza del Gran Consiglio a decidere in ultima istanza i ricorsi contro la pubblica utilità delle opere ed imposizioni da esso previste.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 6135 del 13 settembre 1968, ha approvato il piano regolatore parziale del Comune di Barbengo, che interessa la zona di Pian Casoro, adottato dal Municipio con risoluzione municipale n. 45 del 31 marzo 1967.

Il piano regolatore parziale in oggetto praticamente ripropone, con determinate modifiche, quello già approvato dal Consiglio di Stato il 12 giugno 1959.

Con la risoluzione 13 settembre 1968 il Consiglio di Stato ha statuito su un totale di 13 ricorsi e ha assegnato al Comune il termine decennale di cui all'art. 34 LEd per l'attuazione del piano.

Contro la decisione del Consiglio di Stato si sono tempestivamente aggravati al Gran Consiglio i seguenti ricorrenti:

1. Hans Spiess, Viganello (avv. Graziano Papa, Lugano)
2. Ezio Bottinelli, Barbengo.

In merito a questi ricorsi il Consiglio di Stato premette la seguente osservazione di carattere generale:

Si constata che per ambedue i ricorrenti si verifica la premessa di cui all'articolo 33 cpv. 2 LEd avendo essi già contestata la pubblica utilità avanti la prima istanza, per cui la loro legittimazione a ricorrere al Gran Consiglio deve essere sotto questo profilo ammessa.

Ciò premesso, sui singoli ricorsi si osserva quanto segue:

1. *Ricorso del signor Hans Spiess, Viganello*

Il ricorrente chiede che la risoluzione 13 settembre 1968 del Consiglio di Stato (cifra 3) sia riformata nel senso che il termine ultimo per l'attuazione del piano regolatore parziale del Comune di Barbengo sia fissato al 12 giugno 1974. Poichè un piano regolatore parziale di Pian Casoro venne già approvato dal Consiglio di Stato il 12 giugno 1959 e poichè il piano regolatore approvato con la decisione governativa impugnata del 13 settembre 1968 costituisce una modificazione del precedente, il ricorrente sostiene che per il termine di attuazione del piano regolatore modificato debba essere computato il tempo già trascorso dall'approvazione governativa del precedente piano regolatore. Qualsiasi altra disposizione lederebbe, sempre a parere del ricorrente, l'art. 34 LEd il cui termine decennale (prorogabile di altri 5 anni) dovrebbe essere consi-

derato quale limite massimo per la validità dei vincoli alla proprietà privata derivanti dal piano regolatore, ed in particolare di quei vincoli i quali stabiliscono un onere di inedificabilità in funzione di una prevista destinazione di un fondo per opere pubbliche.

Questa argomentazione del ricorrente è errata.

L'art. 34 LEd non sancisce in alcun modo un limite massimo di durata dei singoli vincoli derivanti dal piano regolatore. Infatti il cpv. 2 dell'art. 37 LEd afferma esplicitamente che un piano regolatore può essere riproposto allo scadere del termine decennale o, se prorogato, del termine quindicennale.

A maggior ragione un piano regolatore può essere riproposto o modificato prima dello scadere del termine in questione (in maiore minus).

Il citato art. 34 cpv. 2 LEd prevede dunque espressamente proprio ciò che il ricorrente intende negare e cioè la possibilità di riproporre il piano regolatore o di modificare il precedente (prima o alla scadenza dello stesso) con una nuova validità decennale (rispettivamente quindicennale) in conformità dell'art. 34 LEd.

Naturalmente il legislatore si è reso perfettamente conto che in taluni casi una siffatta regolamentazione avrebbe potuto essere lesiva di determinati e consistenti interessi dei privati.

Per questo motivo è stato introdotto, al secondo capoverso dell'art. 37 LEd, un correttivo per quei proprietari dei fondi « di cui sia nuovamente prevista l'espropriazione totale o un'espropriazione parziale che modifichi essenzialmente la natura della parte residua, così che in caso di esecuzione dell'opera e in applicazione delle norme della legge cantonale di espropriazione, potrebbe essere chiesta l'espropriazione totale ».

In questi due casi (e « soltanto » in questi due casi) i proprietari possono chiedere l'immediata espropriazione qualora i medesimi vincoli di inedificazione dovessero essere riproposti nella versione nuovamente rielaborata o soltanto modificata del precedente piano regolatore.

E' innegabile che questa facoltà dei proprietari di chiedere entro dieci anni dalla costituzione di tale vincolo (rispettivamente entro 15 anni se vi è stata proroga di termine) l'espropriazione immediata non viene tolta per il fatto che una determinata modifica di un piano regolatore venga introdotta (prima della scadenza del piano) con l'assegnazione di un nuovo termine di decorso. Nel computo di questo termine deve essere tenuto conto del periodo effettivamente trascorso dal momento della prima costituzione del vincolo al quale allude l'art. 37 cpv. 2 LEd.

Se quindi il ricorrente ritiene che il vincolo gravante la proprietà costituisca una delle due fattispecie di cui all'art. 37 cpv. 2 LEd, egli potrà chiedere l'espropriazione immediata all'Autorità competente al momento della scadenza del termine di quindici anni (e ciò poichè nella riproposta modifica è anche implicita la proroga del termine decennale) a partire dalla data della costituzione del vincolo di inedificazione, dal 12 giugno 1959, data dell'approvazione del precedente piano regolatore parziale di Barbengo.

Ciò non significa però che il piano regolatore parziale di Barbengo debba essere, nella sua validità, limitato al periodo di tempo fino al 12 giugno 1974.

Al momento opportuno e nei modi e nelle forme previste dall'art. 37 LEd il ricorrente potrà far valere i propri diritti scaturiti dal precitato disposto di legge.

Il problema sollevato dal ricorrente in questa sede esula dunque dalla presente procedura di ricorso contro la pubblica utilità.

Per i motivi suesposti il ricorso deve essere respinto perchè non ha attinenza alcuna con la pubblica utilità del vincolo e quindi perchè improponibile in questa procedura.

2. *Ricorso del signor Ezio Bottinelli, Barbengo*

Il ricorrente insorge contro la pubblica utilità della prevista ripiena a lago (zona 2 b), asserendo che non è giustificata la distruzione della vegetazione ripuale che tale riempimento comporterebbe, e ciò perchè detto intervento pregiudicherebbe la conservazione e la salvaguardia del naturale volto paesagistico della zona.

A questo proposito si rileva che il Consiglio di Stato ha nel frattempo modificato d'ufficio il piano regolatore di Barbengo, approvato il 13 settembre 1968, con risoluzione 4 agosto 1971.

La zona di ripiena a lago (zona 2 b) è stata stralciata dal piano ; a titolo indicativo è stata introdotta una zona soggetta alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

Di conseguenza il ricorso del signor Bottinelli, nella misura in cui è ricevibile, è divenuto privo d'oggetto.

In considerazione di quanto esposto proponiamo al Gran Consiglio di decidere i ricorsi presentati avverso la pubblica utilità del piano regolatore parziale di Barbengo come sopra proposto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*A. Lepori*

p. o. Il Cancelliere :

*A. Crivelli*

